

b) assenza della denuncia Uniemens: in tal caso è necessario, per la quantificazione del debito, un accertamento che - nei casi di fallimento, in particolare - può realizzarsi anche attraverso il coinvolgimento del personale ispettivo.

Nel caso in cui, invece, ci siano richieste di pagamento diretto a carico del Fondo di Tesoreria in caso di datore di lavoro assoggettato a PROCEDURA CONCORDATA (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo) è possibile che il TFR sia in parte dovuto anche dal Fondo di garanzia di cui all'art. 2, Legge n. 297/82. Il pagamento della quota di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria normalmente avviene secondo la disciplina generale, in conseguenza della dichiarazione di incapacienza.

Ulteriori casi analizzati nel messaggio sono relativi a:

- Richiesta di pagamento di quote di TFR a carico del Fondo di Tesoreria già conguagliate per le quali il lavoratore ha ottenuto l'ammissione allo stato passivo: in tal caso il direttore della struttura che effettua il pagamento dovrà segnalare quanto accaduto alla competente autorità giudiziaria per l'accertamento delle eventuali ipotesi di reato;

- Richiesta di pagamento della quota di TFR a carico del Fondo di Tesoreria già conguagliata ma per la quale il lavoratore non risulta ammesso al passivo fallimentare: la liquidazione del TFR a carico del Fondo di Tesoreria è subordinata all'esito di un accesso ispettivo con cui, essendo stato accertato il diritto all'erogazione in capo al richiedente, sarà addebitato il valore della quota di TFR indebitamente conguagliata dal datore di lavoro fallito.

*A cura della Redazione*

*Copyright © - Riproduzione riservata*

INPS, messaggio 3/2/2012, n. 2057

## Regione e Associazioni datoriali

### Voucher in Campania, sottoscritto il Protocollo d'Intesa

***L'INPS informa che il 25.1.2012 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa che ha visto sottoscrittori da un lato da Regione Campania e le Associazioni datoriali per l'incremento dell'occupazione regolare e della flessibilità nel lavoro attraverso l'utilizzo dello strumento del Voucher per il Lavoro Occasionale Accessorio.***

Il giorno 25 gennaio 2012 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra la Regione Campania, la Direzione Regionale INPS e le Associazioni di Categoria Confindustria, Confagricoltura, Federalberghi, Assoturismo, Confturismo, Confesercenti, Confcommercio, ASCOM e LegaCoop.

L'oggetto del protocollo - "Incremento dell'occupazione regolare e della flessibilità nel lavoro attraverso l'utilizzo dello strumento del Voucher per il Lavoro Occasionale Accessorio" - dimostra il crescente interesse che in Campania si è creato attorno ai Buoni Lavoro, visti come momento di legalità nonché di tutela per il prestatore d'opera ed il committente.

*A cura della Redazione*

*Copyright © - Riproduzione riservata*

INPS, messaggio 3/2/2012, n. 2036

## Accertamento

### Raddoppio dei termini condizionato all'allegazione della denuncia di reato

***Con la sentenza 12 dicembre 2011, n. 372, la CTP di Milano si è pronunciata sull'insidiosa tematica del raddoppio dei termini di cui ai commi 24- 26, dell'art. 37, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, annullando un avviso di accertamento al quale non era stata allegata la copia fotostatica della denuncia penale presentata alla competente autorità giudiziaria. Irregolarità non sanata nel corso del giudizio da parte dell'Agenzia delle Entrate.***

di Emanuele Rossi

L'attività di accertamento condotta da parte dell'amministrazione finanziaria deve rispettare una precisa tempistica. In assenza di violazioni penalmente rilevanti, sia l'art. 43, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia di imposte sui redditi, che l'art. 57, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di IVA, dispongono l'obbligo in capo all'Ufficio di notificare l'avviso di accertamento entro e non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In entrambi i casi, redditi ed IVA, in caso di omessa presentazione della dichiarazione i tempi di accertamento si allungano di un anno. A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 223/2006 i termini ordinari per la notifica dell'avviso vengono ulteriormente prorogati in presenza di violazioni penalmente rilevanti. Vieni infatti ora previsto, sia all'interno dell'art. 43, del D.P.R. n. 600/73, che dell'art. 57, del D.P.R. n. 633/72, che: " in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione".

Sin dalla sua introduzione la norma citata ha sollevato molti dubbi in merito alla sua legittimità; dubbi in seguito sopiti per effetto della sentenza della Consulta n. 247, del 25 luglio 2011, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale all'uopo sollevata.

Un passaggio normativo oggetto tutt'ora di un acceso dibattito riguarda il presupposto oggettivo del raddoppio dei termini, ovvero se sia sufficiente la potenziale denunciabilità del fatto oppure occorra l'effettiva denuncia all'autorità giudiziaria competente.

Sulla mera potenzialità si è pronunciata la C.T.P. Reggio Emilia con sentenza 04.10.2010, n. 170/01/2010. Sull'obbligo di avvenuta denuncia si è pronunciata invece la C.T.P. di Treviso con sentenza n. 112/06/2010 del 02.12.2012, sulla scorta di un indirizzo della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione secondo il quale in sua assenza ( denuncia alla procura) il contribuente verserebbe in uno stato di permanente soggezione rispetto ad un potere discrezionale ed insindacabile da parte dell'amministrazione finanziaria.

Sull'obbligo di denuncia si è pronunciata anche la CTP di Milano con sentenza 12 dicembre 2011, n. 372, annullando un avviso di accertamento notificato oltre termini, perché, non avendo l'Agenzia delle Entrate fornito in corso di giudizio la copia fotostatica della denuncia fatta all'autorità giudiziaria competente, l'avviso andava notificato entro i termini ordinari, non trovando applicazione il disposto del comma 3, degli artt. 43, del D.P.R. n. 600/73 e 57, del D.P.R. n. 633/72.

Copyright © - Riproduzione riservata

---

Documenti correlati:

Raddoppio dei termini solo con copia della denuncia

## L'Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

### Indagini bancarie: confermata l'interpretazione della necessaria previa autorizzazione

*Autorizzazione Il Direttore Generale dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, in sede di audizione in Commissione Finanze alla Camera, ha confermato l'interpretazione dell'art. 11, commi 2-4, D.L. n. 201/2011: ai fini dell'accertamento fiscale continueranno ad essere necessarie le preventive autorizzazioni e le nuove comunicazioni bancarie non dovranno costituire l'oggetto diretto dell'attività di accertamento, ma serviranno semplicemente per indirizzare i controlli preventivi.*

*di Maurizio Villani - Avvocato in Lecce, Patrocinante in Cassazione*

Nel corso dell'Audizione tenutasi lo scorso 31 gennaio presso la Commissione Finanze della Camera, il dott. Attilio Befera ha avuto modo di chiarire le modalità con le quali saranno utilizzati i dati che le banche e gli altri operatori